

Il nuovo “contrassegno di parcheggio per disabili” a breve sarà legge (G. Carmagnini)

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 maggio 2012, ha approvato in via definitiva, sentito il parere del Consiglio di Stato, un “regolamento recante modifiche al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, concernente l'esecuzione e l'attuazione del nuovo Codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide”.

Il nuovo d.P.R. ha interessato in via principale il riconoscimento dei contrassegni rilasciati dagli Stati esteri e il conseguente adeguamento del regolamento del codice della strada con l'adozione del nuovo contrassegno europeo. Le modifiche fanno seguito alla raccomandazione n. 98/376/CE del 4 giugno 1998, sino a oggi non applicata dall'Italia, in quanto non esiste un vero e proprio obbligo di dare seguito alle raccomandazioni, nonostante i Paesi comunitari fossero stati invitati ad adottare le disposizioni raccomandate dal Consiglio entro il primo gennaio del 2000.

Attualmente il modello di contrassegno rilasciato con l'autorizzazione prevista dall'articolo 381 del regolamento del codice della strada, nonché la segnaletica relativa agli stalli riservati a tale categoria di utenti deboli prevede l'uso di un ideogramma su sfondo arancione, come quello che segue.



Il d.P.R. licenziato dal consiglio dei Ministri fa invece riferimento al simbolo internazionale di accessibilità, previsto anche dal regolamento del codice della strada vigente, ma, attualmente, al solo scopo di indicare i percorsi o le attrezzature realizzati per le persone titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 381 del regolamento.




Figura V 5 Art. 381

SIMBOLO DI ACCESSIBILITA' (dimensione in centimetri)
Simbolo internazionale dell'accessibilità. Localizza percorsi o attrezzature costruiti nel rispetto della vigente normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.

Il nuovo contrassegno sarà denominato “**contrassegno di parcheggio per disabili**”, in virtù della modifica dell’articolo 381 del regolamento e sarà conforme all’allegato della raccomandazione 98/376/CE, riportato nella nuova figura V.4 del regolamento.

È stato ribadito che il contrassegno è strettamente personale, ma anche che deve essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile durante i controlli, prescrizione prima non presente nell’articolo modificato¹. Il contrassegno è rilasciato, unitamente all’autorizzazione, alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; la modifica dell’articolo 381 aggiunge anche il caso in cui la capacità di deambulazione sia impedita, prima non previsto, anche se dalla prassi costante ritenuto assorbito dalla capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Sono invece stati soppressi gli ultimi due periodi del comma 3, che regolavano il regime transitorio al momento dell’entrata in vigore del regolamento.

Anche il comma 4 dell’articolo 381 è stato oggetto di modifiche; sino all’entrata in vigore del nuovo d.P.R. esso si limita a disporre che per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità delle autorizzazioni permanenti; in tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Viene chiarito² che alla scadenza può essere rilasciato un nuovo contrassegno a seguito di certificazione dell’Ufficio medico legale dell’ASL di appartenenza che attesti le condizioni previste per il rilascio. Nuovi limiti anche per la realizzazione di stalli di sosta riservati e personalizzati; tale agevolazione, oggi è correlata sia alla particolarità delle condizioni di invalidità del richiedente, sia alla circostanza che la zona ove è richiesto lo spazio assegnato sia connotata da un’alta densità di traffico, mentre con la modifica sarà necessario dimostrare anche di non avere a disposizione un’area privata accessibile e fruibile per la sosta.

Inoltre, viene chiarito che il comune può stabilire un numero di posti destinati alla sosta gratuita all’interno delle aree in concessione, anche superiore a quanto previsto dall’articolo 11 del d.P.R. 503/96, in modo da rafforzare la facoltà di fatto già esistente per i comuni di agevolare la sosta dei veicoli al servizio delle persone detentrici del contrassegno, nell’ottica di superare senza alcun problema l’empasse determinato dalla sentenza della [Corte di Cassazione Civile sez. II 5/10/2009 n. 21271](#) già oggetto di commento negativo in questo servizio³ e di altre esternazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti⁴.

Al di là di tali precisazioni, il d.P.R. alla firma del Capo dello Stato, oltre a modificare di conseguenza tutta la segnaletica verticale e orizzontale prevista dal regolamento, adeguandola al nuovo simbolo, ha previsto il nuovo modello di contrassegno di cui alla figura V.4 del regolamento, determinandone le dimensioni e le caratteristiche in conformità all’allegato alla raccomandazione n. 98/376/CE del 4 giugno 1998. Pertanto, le misure del contrassegno di parcheggio per disabili secondo il modello comunitario uniforme sono le seguenti: altezza, 106 mm; larghezza, 148 mm. Il colore del contrassegno è azzurro chiaro, tranne il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro scuro. Il contrassegno per i disabili deve essere plastificato, tranne la parte prevista per la firma del titolare sulla metà sinistra del verso.

¹ Le modalità di esposizione erano però indicate nell’articolo 12 del d.P.R. 503/96 che ancora oggi dispone che “Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale. Omissis”

² Pur essendo già sufficientemente chiaro che anche nell’attuale formulazione dell’articolo 381 del regolamento non è possibile procedere al rinnovo secondo le disposizioni previste per il rinnovo delle autorizzazioni permanenti, ma che è invece necessaria una nuova certificazione rilasciata dall’ufficio medico legale dell’ASL di appartenenza.

³ [G. Carmagnini \(www.vigilaresullastrada.it 9/10/2009\)](#)

Per la Cassazione anche gli invalidi che espongono il contrassegno devono effettuare il pagamento quando sostano negli stalli delimitati dalla segnaletica orizzontale di colore blu. Ma sarà così?

⁴ [G. Carmagnini \(www.vigilaresullastrada.it 2/11/2011\)](#)

Esonero dal pagamento per la sosta e stalli riservati per titolari dell’autorizzazione per soggetti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta

Il contrassegno per i disabili comprende un recto e un verso, ciascuno diviso verticalmente in due metà.

La metà sinistra del recto contiene:

- il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro scuro;
- la data di scadenza del contrassegno;
- il numero di serie del contrassegno;
- il nome e il timbro dell'autorità/organizzazione che rilascia il contrassegno.

La metà destra del verso contiene:

- la scritta in stampatello «parcheggio per disabili» nella lingua dello Stato membro che rilascia il
- contrassegno stesso. A sufficiente distanza segue la scritta «Contrassegno di parcheggio» in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;
- la scritta «Modello dell'Unione europea», nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia il contrassegno di parcheggio;
- sullo sfondo la sigla dello Stato membro che rilascia il contrassegno di parcheggio circondato dal simbolo dell'Unione europea, il cerchio formato dalle 12 stelle.

La metà sinistra del verso contiene:

- il cognome;
- il nome;
- la firma del titolare o altro segno distintivo autorizzato, se previsto dalla legislazione nazionale;
- la fotografia del titolare.

La metà destra del verso contiene:

- la scritta: «Il presente contrassegno dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro in cui si trova»
- la scritta: «In caso di utilizzazione, il presente contrassegno deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i controlli»

Eccettuate quelle che si trovano nella metà destra del recto, le scritte saranno redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il distintivo di parcheggio.

Se uno Stato membro intende apporre le scritte in un'altra lingua utilizzata nel paese e diversa da una delle seguenti lingue: danese, tedesco, inglese, finlandese, francese, greco, italiano, olandese, portoghese, svedese, spagnolo, può emettere, fatte salve le altre disposizioni previste, una versione bilingue del contrassegno di parcheggio e utilizzando una delle lingue sopra indicate.

Inoltre, nel modello regolamentare, nello spazio riservato all'eventuale vignetta olografica anticontraffazione può essere inserito anche un microchip elettronico di raccolta ed eventualmente di comunicazione dati, lasciando aperta la possibilità di far ricorso alla tecnologia per i controlli statici o dinamici in caso di sosta o transito dei veicoli al servizio delle persone invalide.

La sostituzione del contrassegno invalidi con il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili dovrà avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore delle modifiche, salva la facoltà per i comuni di abbreviare tale termine transitorio. Entro tale termine continuano a valere i contrassegni rilasciati secondo le disposizioni del vigente regolamento. Sempre entro lo stesso termine dovrà essere adeguata tutta la segnaletica verticale e orizzontale, salvo che debba essere sostituita, caso in cui dovrà essere collocata conformemente alle nuove disposizioni. In assenza di un periodo transitorio per la nuova segnaletica da collocare ex novo, si deve ritenere che questa debba rispondere alle nuove disposizioni già dall'entrata in vigore della riforma.

Nella pagina successiva alcuni esempi di contrassegni già rilasciati in ambito comunitario.



Rimane tuttavia aperta la questione relativa ai contrassegni rilasciati su modelli non conformi alla raccomandazione (vedi figure sotto riportate), che continueranno a essere ritenuti non validi nel nostro Stato, salvo valutare la possibilità di rilasciare autorizzazioni temporanee, diverse da quelle previste dall'articolo 381, in deroga a divieti e limitazioni del transito e della sosta, per comprovati motivi di causa forza maggiore (difficoltà di deambulazione oggettivamente percepibili in relazione all'impossibilità di servirsi di mezzi pubblici di trasporto, di sostare in particolari situazioni, etc. da valutare con la massima trasparenza e determinare con provvedimenti motivati).

